



Proposta	n. PDEL-2026-32 del 03/03/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-32 del 04/03/2026
Oggetto	Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Approvazione della Convenzione per le Reti Formative delle Scuole di Specializzazione tra l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed Arpa Emilia-Romagna.
Dirigente proponente	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Responsabile del procedimento	Vaccari Monica

Questo giorno *04/03/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) estendendone le competenze;

PREMESSO:

- che è in essere da tempo una proficua collaborazione tra Arpae e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna su tematiche di comune interesse, disciplinata da un Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18/11/2010 e successivamente rinnovato, da ultimo con D.D.G. Arpae n. 39 del 04/04/2025;
- che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha richiesto ad Arpae di avviare una collaborazione per lo svolgimento delle attività formative dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuole di Specializzazione Mediche dell'Alma Mater;
- che la collaborazione richiesta dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna riguarda in particolare la Scuola di Specializzazione Medica in Microbiologia e Virologia;
- che Arpae ritiene tale collaborazione di rilevante interesse nell'ambito delle attività svolte dall'Unità analitica Biologia del Laboratorio Multisito in tema di ricerca applicata;

CONSIDERATO:

- che al fine di disciplinare l'istituzione e di regolamentare il suddetto rapporto di collaborazione è stata predisposta congiuntamente una Convenzione, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che gli impegni delle parti sono dettagliatamente descritti nella Convenzione sub A);
- che la Convenzione di cui trattasi ha durata di quattro anni dalla sottoscrizione e potrà essere prorogata prima della sua scadenza per il periodo di tempo concordato fra le parti, tramite

scambio formale di note;

RILEVATO:

- che ai sensi di quanto disposto dalla Convenzione sub A) è necessario individuare la struttura dell'Agenzia cui è assegnato il medico in formazione specialistica;
- che con riferimento alla Scuola di Specializzazione Medica in Microbiologia e Virologia cui si riferisce la Convenzione sub A), la struttura di Arpae individuata è l'Unità analitica Biologia del Laboratorio Multisito;
- che il Responsabile della suddetta Unità analitica vigila sul regolare svolgimento della convenzione di cui trattasi;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 37 del 14/04/2021 avente ad oggetto: Direzione Amministrativa. Modifiche alla "Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna";

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere la Convenzione per le Reti Formative delle Scuole di Specializzazione tra l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed Arpae Emilia-Romagna, allegata sub A) al presente atto, in quanto conforme alle attività istituzionali dell'Ente;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Monica Vaccari, Responsabile dell'Unità analitica Biologia del Laboratorio Multisito;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per le Reti Formative delle Scuole di Specializzazione tra l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed Arpae Emilia-Romagna, allegata sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la Convenzione di cui al precedente punto 1. è relativa in particolare alla Scuola di Specializzazione Medica in Microbiologia e Virologia e che la struttura di ArpaE cui è assegnato il medico in formazione specialistica è l'Unità analitica Biologia del Laboratorio Multisito;
3. di dare atto che la Convenzione di cui al precedente punto 1. ha durata di quattro anni dalla sottoscrizione e potrà essere prorogata prima della sua scadenza per il periodo di tempo concordato fra le parti, tramite scambio formale di note.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

	CONVENZIONE PER LE RETI FORMATIVE DELLE SCUOLE	
	DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE DELL'ALMA MATER	
	STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	
	TRA	
	Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (in seguito denominata	
	“Università di Bologna”), codice fiscale 80007010376 – partita IVA	
	01131710376, nella persona del Rettore, prof. Giovanni Molari, nato a	
	██████████ domiciliato per la carica presso la sede legale	
	dell'Università in Bologna, via Zamboni n. 33 (PEC	
	scriviunibo@pec.unibo.it);	
	E	
	Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia	
	dell'Emilia-Romagna (di seguito indicata “Arpae” o “Agenzia”), codice	
	fiscale e partita IVA 04290860370, nella persona del Direttore Generale e	
	Legale Rappresentante, Ing. Paolo Ferrecchi, nato a ██████████	
	██████████ domiciliato per la carica presso la sede legale di Arpae, in	
	Bologna, via Po n. 5 (dirgen@cert.arpa.emr.it);	
	PREMESSE	
	- Visto l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 502/92 “Riordino della disciplina in	
	materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.	
	421”;	
	- Visto il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei	
	rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma	
	dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;	
		1

- Vista la Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
- Visto il Protocollo d’intesa regionale sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia siglato, in data 11 luglio 2024, tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma;
- Visto il Protocollo d’intesa tra l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, siglato in data 7/04/2025, tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna;
- Vista la Legge 30/12/2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- Visto il Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con D.R. n. 1/2011 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato, emanato con D.R. n. 418/2011 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria”
- Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n.402 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di

Specializzazione di area sanitaria”;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra Arpa e l'Università di Bologna per le Scuole di Specializzazione di cui all'allegato 1) - di seguito denominate 'Scuole' - dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per lo svolgimento delle attività formative dei medici in formazione specialistica ad esse iscritti. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Impegni dell'Agenzia)

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1, l'Agenzia si impegna a porre a disposizione delle Scuole di Specializzazione di cui all'art. 1 le strutture e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività formativa. Allo stesso scopo, l'Agenzia:

- garantisce l'espletamento delle attività formative secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola. In tale contesto, il Responsabile della struttura dell'Agenzia in cui il medico in formazione specialistica è assegnato, avvalendosi anche di personale dipendente dell'Agenzia adeguatamente qualificato, è responsabile dell'organizzazione e del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista in capo alla struttura stessa, e comunica al Direttore della Scuola le eventuali criticità riscontrate;
- mette a disposizione il personale per l'esercizio delle funzioni didattiche e tutoriali svolte a favore dei medici in formazione specialistica, come precisato agli artt. 3 e 4;

- si impegna a rilevare le presenze (giorni e orari) dei medici in formazione specialistica in frequenza presso l'Agenzia, con apposite certificazioni;
- fornisce ai medici in formazione servizi quali l'eventuale accesso alle applicazioni informatiche utili all'esercizio dell'attività di formazione specialistica.

Art. 3 (Impegni dell'Università)

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1, l'Università:

- può avvalersi, d'intesa con Arpa, di personale dell'Agenzia per lo svolgimento di attività didattiche professionalizzanti della Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- può affidare, ai Responsabili delle strutture dell'Agenzia coinvolte, senza oneri per l'Università, le attività didattico-osservazionali secondo le procedure definite dal DI 68/2015 e dai Regolamenti dell'Università in materia. Il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi Accademici preposti, tenuto conto anche dei parametri di valutazione scientifica;
- determina, ai sensi dell'art. 38, c. 2, d.lgs. 368/99, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, il calendario delle attività e le rispettive sedi, previo accordo con l'Agenzia anche in merito al numero massimo di medici in formazione che la struttura può accogliere;
- corrisponde, in maniera esclusiva, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 4 (Tutor dell'Agenzia)

	Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata	
	qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata	
	capacità didattico-formativa, può designare, previa segnalazione di Arpae, i	
	tutor individuali dei medici in formazione specialistica.	
	Il tutor individuale è il supervisore del percorso formativo del medico in	
	formazione specialistica.	
	Il tutor individuale coopera con il Responsabile della struttura dell'Agenzia in	
	cui il medico in formazione specialistica è assegnato, nella realizzazione dei	
	compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in	
	formazione; è il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le	
	attività formative, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di	
	autonomia attribuiti. Rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore	
	della Scuola di Specializzazione e il Responsabile della struttura dell'Agenzia	
	in cui il medico in formazione specialistica è assegnato. Costituisce di fatto il	
	riferimento in merito al corretto svolgimento delle attività assegnate presso	
	l'Agenzia, anche attraverso l'attestazione delle stesse sul libretto diario	
	elettronico del medico in formazione, confrontandosi con il tutor UniBO.	
	Art. 5 (Formazione specialistica)	
	La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione	
	guidata alla totalità delle attività delle strutture in cui si effettua la formazione	
	stessa, d'intesa con i dirigenti responsabili delle strutture nelle quali si svolge la	
	formazione, in conformità alla normativa vigente, anche di Ateneo, e sulla base	
	dello specifico programma formativo individuale elaborato, d'intesa con Arpae,	
	dal Consiglio della Scuola di Specializzazione per ciascun medico in	
	formazione.	
		5

	Il medico in formazione specialistica viene assegnato in Arpaе per il tempo	
	necessario ad acquisire le conoscenze professionali previste dal programma di	
	formazione individuale.	
	Il medico in formazione specialistica, durante il periodo di frequenza, è tenuto a	
	frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola.	
	In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di	
	quella del personale di ruolo dell’Agenzia.	
	Art. 6 (Applicazione della convenzione)	
	Il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Responsabile della struttura	
	dell’Agenzia in cui il medico in formazione specialistica è assegnato vigilano	
	sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare	
	svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché	
	propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le	
	modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa può	
	suggerire.	
	Art. 7 (Assicurazione)	
	L’Università di Bologna risponde per la Responsabilità Civile Terzi e per i	
	rischi professionali dei medici in formazione specialistica che svolgono attività	
	formativa presso l’Agenzia, alle stesse condizioni previste per i propri	
	dipendenti.	
	Art. 8 (Trattamento dei dati personali)	
	Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive	
	modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture	
	messe a disposizione dall’Agenzia, sono tenuti alla riservatezza su tutte le	
	informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento delle	
		6

	attività.	
	I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività	
	previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di	
	Comportamento dell'Università di Bologna e dell'Agenzia.	
	Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione	
	medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver	
	compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)	
	2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite ai	
	soggetti terzi che sono in rapporti con l'Ateneo.	
	L'informativa inerente al trattamento dei dati da parte dell'Alma Mater	
	Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina	
	https://www.unibo.it/privacy .	
	L'informativa dell'Agenzia è reperibile alla pagina web	
	https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/altri-	
	contenuti/disciplina-del-trattamento-dei-dati-personali .	
	L'Università è Titolare del trattamento di dati personali volto a creare un	
	percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare	
	il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.	
	L'Agenzia è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le	
	attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie	
	e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle	
	attività di formazione specialistica e/o facilitare l'uso di propri servizi, così	
	come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: accesso alle	
	applicazioni informatiche utili all'esercizio dell'attività di formazione	
		7

specialistica).

L'Agenzia individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i medici in formazione dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.

L'Università individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i Responsabili delle strutture dell'Agenzia quali persone autorizzate al trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singolo medico in formazione.

Art. 9 (Sorveglianza Sanitaria)

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, si richiama l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

I medici in formazione specialistica durante la loro permanenza in Arpa non svolgeranno alcuna attività che li classifichi come lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di conseguenza non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria e alla formazione specifica ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 11 dicembre 2011.

L'Agenzia si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le

attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Agenzia e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 10 (Modifiche alla convenzione)

Le parti possono concordare, attraverso scambio formale di note, successive modifiche all'ambito del rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 della presente convenzione per ciò che riguarda le Scuole di Specializzazione interessate. In particolare le parti possono convenire di estendere la presente convenzione per le esigenze formative di ulteriori Scuole di Specializzazione.

Art. 11 (Entrata in vigore, durata, proroga e recesso)

La presente convenzione entra in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha una durata pari a 4 anni.

La convenzione potrà essere prorogata prima della sua scadenza per il periodo di tempo concordato fra le parti, tramite scambio formale di note. In caso di scadenza, è comunque fatta salva la possibilità di garantire, se necessario e tramite scambio formale di note, la conclusione dei percorsi formativi in corso di svolgimento.

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. Il recesso dovrà essere esercitato con un preavviso di 3 mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata a mezzo PEC, e diventerà esecutivo trascorsi 90 giorni dal ricevimento della comunicazione via PEC. Il suddetto recesso non potrà avere effetto sui percorsi formativi in corso di svolgimento al momento del recesso medesimo. Il presente atto vincolerà le parti contraenti soltanto dopo che sarà approvato dalle

competenti autorità secondo le norme di legge.

Art. 12 (Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in unico originale, e secondo le modalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

L'imposta di bollo è a carico dell'ente proponente e al suo versamento provvede l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 150 del D.lgs. n.123 del 1 agosto 2025, come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2», che provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Art. 13 (Utilizzo del logo istituzionale)

La presente convenzione non comporta l'utilizzo del logo istituzionale di Ateneo.

Art. 14 (Foro competente)

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, in mancanza di tale amichevole composizione, per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bologna.

Il Rettore dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**ALLEGATO 1) ALLA “CONVENZIONE PER LE RETI FORMATIVE
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE DELL’ALMA
MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA”**

Tabella Reti formative

SSM	<u>STRUTTURA</u>	Tipologia di struttura
Scuola di Specializzazione Medica in Microbiologia e Virologia	Arpa - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna	complementare